
CITTÀ DI CHIERI



Provincia di Torino

Area Servizi Finanziari e Patrimoniali

Servizio Entrate

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL "CONSIGLIO TRIBUTARIO"

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. ~~14~~ del **30 NOV. 2011**

Data ultima stampa 17/11/2011 8.34.00

R:\area2\area comune\Regolamenti-Statuto\Documenti preparatori\Entrate\2012\Regolamento Consiglio Tributario_indirizzo politico.doc

17/11/2011

INDICE

Pag.

Articolo 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO.....	3
Articolo 2 – NATURA E COMPETENZE	3
Articolo 3 - COMPONENTI, NOMINA E DURATA DELLA CARICA.....	3
Articolo 4 - SEDE DELLE RIUNIONI.....	4
Articolo 5 - FUNZIONAMENTO.....	4
Articolo 6 – COMPENSI DEI COMPONENTI.....	4
Articolo 7 – OBBLIGHI DEI COMPONENTI	4
Articolo 8 - ENTRATA IN VIGORE.....	5

Articolo 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell'art.52 del Decreto Legislativo n.446/1997, è disciplinata l'istituzione del Consiglio Tributario ed il suo funzionamento, al fine di dare concreta operatività alla partecipazione del Comune all'accertamento tributario e contributivo, secondo le disposizioni e per le finalità di cui all'art. 18, commi 1 e 2, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, di seguito DL 78/2010, nonché dell'art. 1, commi da 12 bis a 12 quater, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148.

Articolo 2 – NATURA E COMPETENZE

1. Il Consiglio Tributario, con riferimento alle attività di compartecipazione all'accertamento fiscale erariale e contributivo, svolge le seguenti funzioni:
 - a. supporta il Comune nello svolgimento dei compiti previsti dalle vigenti norme di legge, con lo scopo di combattere l'evasione fiscale;
 - b. propone alla Giunta Comunale, di regola entro il 31 Dicembre di ogni anno, il piano annuale di interventi, previo accordo con l'Agenzia delle Entrate;
 - c. effettua, su richiesta della Giunta Comunale, attività di analisi e studio sulle attività proponendo soluzioni amministrative e tecniche incentivanti e migliorative;
 - d. esamina, eventualmente anche con metodo di campionatura, le attività di verifica effettuate dal Comune in relazione alle proposte di accertamento in rettifica o d'ufficio trasmesse dal Comune dall'Agenzia delle Entrate;
 - e. relaziona alla Giunta Comunale, di regola entro il 28 Febbraio di ogni anno, sull'esito dell'attività svolta nell'anno precedente;
 - f. svolge ogni altro compito assegnato dalle vigenti norme legislative.
2. In occasione della sua prima seduta il Consiglio Tributario delibera in ordine alle forme di collaborazione del Comune con l'Agenzia del Territorio, in attuazione di quanto previsto dall'art.19 comma 12 del DL 78/2010.

Articolo 3 - COMPONENTI, NOMINA E DURATA DELLA CARICA

1. Il consiglio tributario è composto da 5 (cinque) componenti, eletti dal Consiglio Comunale tra i soggetti che hanno proposto la propria candidatura a seguito di avviso pubblicato per almeno 20 giorni all'albo pretorio, sul sito internet del Comune e su almeno un periodico locale.
2. Per essere nominati componenti del Consiglio Tributario occorre godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere comunale.
3. Non possono far parte del Consiglio Tributario:
 - a. coloro che ricoprono, o abbiano ricoperto nel biennio precedente, altra carica elettiva pubblica (es.: Consigliere comunale, provinciale, regionale, deputato, ecc.);
 - b. i dipendenti del Comune, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia del Territorio, dell'Agenzia del Demanio, dell'Agenzia delle Dogane e degli uffici finanziari statali;
 - c. i componenti delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
 - d. coloro che esercitano funzioni di assistenza e rappresentanza in materia contabile, tributaria, fiscale e previdenziale sia professionalmente che come funzionari o dipendenti di associazioni di categoria;
 - e. i magistrati in attività di servizio;
 - f. coloro che svolgono attività di assistenza e/o rappresentanza presso le Commissioni Tributarie in materia tributaria, fiscale e previdenziale.
4. La nomina dei componenti del Consiglio Tributario avviene con votazione a scheda segreta e ciascun Consigliere comunale può votare tre candidati.
5. Non sono previste nomine di supplenti.
6. I Consiglieri Tributarî durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li ha eletti.

7. Il Consigliere Tributario decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio.
8. Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti del Consigliere Tributario, il Consiglio Comunale provvede ad eleggere i nuovi componenti con la votazione a schede segrete.

Articolo 4 - SEDE DELLE RIUNIONI

1. Il Consiglio Tributario nomina fra i suoi componenti un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. A tal fine la prima seduta è convocata dal Sindaco.
2. Il Consiglio Tributario si riunisce presso il Palazzo Comunale, di norma 12 (dodici) volte l'anno, su convocazione del Presidente o di almeno la metà dei componenti.
3. Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis del DL 78/2010, gli adempimenti organizzativi sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente, e non sono previsti supporti da parte del Comune.

Articolo 5 - FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.
2. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'Organo nella sua collegialità.
3. La convocazione del Consiglio Tributario è fatta dal Presidente a mezzo posta elettronica da spedire a ciascun Componente almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima di quello fissato per la seduta.
4. Alle riunioni del Consiglio Tributario sono sempre invitati e hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto:
 - a. Il Sindaco o suo delegato;
 - b. Il Direttore Generale, se nominato;
 - c. Il Dirigente del Servizio Tributi;
5. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.
6. Di ogni seduta è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, e copia dello stesso è trasmessa via posta elettronica a:
 - a. Presidente del Consiglio,
 - b. Sindaco,
 - c. Direttore Generale, se nominato,
 - d. Segretario Generale,
 - e. Dirigente del Servizio Tributi.

Articolo 6 – COMPENSI DEI COMPONENTI

1. Ai sensi dell'art. 6 del DL 78/2010, la partecipazione al Consiglio Tributario, sia dei componenti che degli altri soggetti partecipanti, è puramente onorifica e non sono previsti gettoni di presenza e rimborsi spese.

Articolo 7 – OBBLIGHI DEI COMPONENTI

1. I componenti del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.
2. E' fatto obbligo ai componenti del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, color o che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

Articolo 8 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione per l'esecutività della delibera consiliare di approvazione dello stesso.

